

PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

che fa espressamente riferimento alla domanda del detenuto, non sarebbe possibile includere tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza gli internati, in quanto sottoposti a misure di sicurezza detentive (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ora sostituito dall'esecuzione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

### 3.2. Equo processo (articolo 6)

#### 3.2.1. Termine decadenziale nel processo amministrativo

E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nella parte in cui prevede il termine di decadenza di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, per l'esercizio dinanzi al giudice amministrativo dell'azione di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, a seguito di un provvedimento dichiarato illegittimo. A giudizio del remittente, la previsione del termine di centoventi giorni per l'azionabilità delle pretese risarcitorie sorte in conseguenza dell'annullamento di un atto illegittimo, ridurrebbe irragionevolmente i termini di prescrizione ordinari incidendo sul diritto di azione della parte danneggiata, non esercitabile davanti al giudice ordinario, senza che la previsione della decadenza sia giustificata da qualche interesse pubblico. Il legislatore, fissando il ristretto termine decadenziale, avrebbe interferito con l'amministrazione della giustizia, attribuendo una posizione di vantaggio alla pubblica amministrazione in assenza di motivi imperativi di interesse generale, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento all'articolo 6 (diritto ad un equo processo) ed all'articolo 13 della Convenzione, nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, sul diritto ad un ricorso effettivo. (Ordinanza TAR Piemonte 17/12/2015).

#### 3.2.2. Retroattività delle norme di interpretazione autentica

In tutte le ordinanze sotto richiamate viene eccepita la violazione dei principi affermati dalla Corte europea secondo la quale *"benché non sia precluso al legislatore disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell'articolo 6 della Cedu precludono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, i quali non possono consistere in mere esigenze finanziarie, l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia azionata contro lo Stato"*. Sono richiamate le sentenze 31 maggio 2011, *Maggio ed altri c. Italia*, 11 dicembre 2012, *De Rosa ed altri c. Italia*; 7 giugno 2011, *Agrati ed altri c. Italia*:

PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

-in materia di istituto della vice-dirigenza il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui abroga l'articolo 17-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che aveva previsto l'istituzione di una separata area della vice-dirigenza nel comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri (**ordinanza 16 aprile 2014**). L'abrogazione censurata sarebbe intervenuta retroattivamente per eludere l'obbligo di ottemperare ad una sentenza di primo grado con la quale era stato imposto al Governo di esercitare le proprie attribuzioni in materia di atto di indirizzo all'ARAN per la costituzione della separata area della vice-dirigenza, a seguito dell'inerzia protrattasi dalla data di entrata in vigore della previsione (legge 15 luglio 2002, n. 145) al 2012, data di conclusione del giudizio di primo grado da cui scaturisce la questione. La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udienza del 5 luglio 2016;

- in tema di contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la Corte di cassazione ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero, interviene sulle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori che hanno trasferito presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana i contributi versati all'estero. Il criterio adottato, moltiplicando per cento l'importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi, violerebbe i principi convenzionali sul giusto processo e l'articolo 1, Protocollo 1, che tutela il diritto di proprietà, a causa dell'applicazione del calcolo meno favorevole per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al lavoro svolto all'estero (**ordinanza 11 marzo 2015**).

A fondamento delle dedotte questioni la Cassazione richiama la sentenza della Corte Edu 15 aprile 2014, *Stefanetti c. Italia*, che ha confermato la precedente sentenza 31 maggio 2011, *Maggio c. Italia*, per aver i ricorrenti dimostrato che l'applicazione del calcolo meno favorevole aveva causato il dimezzamento del loro trattamento pensionistico. Secondo la corte europea, sebbene la regolamentazione delle pensioni possa mutare nel futuro, lo Stato non può interferire in modo arbitrario con il relativo processo, determinando la sostanza della controversia per la sua applicazione, mutandone l'esito a favore della parte pubblica. Nel contempo ha escluso ragioni di interesse generale, non potendosi risolvere in mere esigenze finanziarie.

L'ordinanza è iscritta al n. 96/2015 del ruolo della Corte costituzionale. Non è fissata la data dell'udienza;

*PARTI SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

- **in materia di riallineamento stipendiale dei magistrati** il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui con norma di interpretazione autentica sulla portata e sulla decorrenza dell'abrogazione dei benefici economici derivanti ai magistrati dal riallineamento stipendiale attribuiti dal nono comma dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992, ha previsto la perdita di efficacia degli effetti dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati difformemente alla predetta interpretazione. Nel caso di specie la disposizione censurata ha inciso retroattivamente su decisioni di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica divenute definitive, decisioni che pur non avendo carattere propriamente giurisdizionale, risolvono in modo definitivo e inoppugnabile una controversia. La garanzia dell'affidamento legittimo dovrebbe estendersi a tutte le decisioni equiparate dal punto di vista e dell'efficacia ad una decisione giudiziaria, secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte Edu sulla piena tutela giurisdizionale e sul giusto processo (sentenza 16 dicembre 2006, *Marevic c. Croazia*).

La questione è stata sollevata, anche con riferimento all'articolo 117 Cost, in relazione al giusto processo ed al diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13 ). Si tratta dell'ammissibilità della retroazione degli effetti della legge sopravvenuta su posizioni definite dai decreti di natura giustiziale, equiparati a tal fine alle decisioni giurisdizionali. In verità la Corte costituzionale nel 2005, aveva dichiarato non fondata la questione (sentenza n. 282/2005). Dopo la riassunzione del relativo giudizio, il Consiglio di Stato ha riproposto il quesito in considerazione dell'entrata in vigore dell'articolo 69 della legge n. 69 del 2009 e dell'articolo 7 del Codice del processo amministrativo, che, oltre ad aver attuato la piena giurisdizionalizzazione del rimedio straordinario, hanno attribuito carattere vincolante al parere del Consiglio di Stato, limitandone la praticabilità alle sole controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (**ordinanza del 14 luglio 2015**).

La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udienza del 10 gennaio 2017;

- **in materia di legittimo affidamento** è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (modifiche al regime di incentivazione elettricità prodotta da impianti fotovoltaici), nella parte in cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, prevede la rimodulazione della tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, a scelta dell'operatore, sulla base di tre opzioni<sup>96</sup> da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014. In assenza

<sup>96</sup> a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

*PARTI SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI DELLA  
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

di comunicazione da parte dell'operatore, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore delle nuove misure. In alternativa, è consentito ai beneficiari di cedere una quota nella misura massima dell'80% degli incentivi. Secondo il giudice rimettente la rimodulazione delle tariffe incentivanti così effettuata violerebbe, tra gli altri, i principi di retroattività e del legittimo affidamento, nonché il principio di protezione della proprietà garantito dalla Convenzione europea e del Trattato UE, quale diritto fondamentale (plurime ordinanze del TAR Lazio adottate nel corso del 2015). La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udienza del 7 dicembre 2016;

- in materia di perequazione automatica delle pensioni e contributo di solidarietà i principi della Convenzione sono evocati anche da plurime ordinanze della Corte dei conti. Le questioni saranno esaminate il 21 giugno 2016.

Sulla perequazione delle pensioni, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche con riferimento ai principi convenzionali del legittimo affidamento e del diritto ad un effettivo giudizio, sono state sollevate plurime questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni adottate con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015", convertito dalla legge 17 luglio 2015, n. 109. In particolare, sono state censurate le disposizioni che prevedono il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; nonché l'esclusione della perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS ed il riconoscimento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativamente agli anni 2011-2013, nella misura del 20% negli anni 2014-2015 e del 50% a decorrere dall'anno 2016. La Corte costituzionale non ha fissato la data di esame.

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

*PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

### 3.2.3. Pubblicità delle udienze - Rito camerale

#### 3.2.3.1. Procedimento di opposizione avverso sanzioni in materia di attività bancaria e intermediazione finanziaria

Sono ben 12 le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 195, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nella parte in cui prevede che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni applicate dal Governatore della Banca d'Italia nei confronti di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di società di intermediazione finanziaria, la Corte d'appello decide in camera di consiglio. Nel presupposto della natura sostanzialmente penale della sanzioni applicate, il rimettente eccepisce che la procedura camerale dinanzi alla Corte d'appello non assicurerebbe all'interessato la tutela giurisdizionale prevista dalla Costituzione, attraverso un giusto processo, in violazione del parametro interposto di cui all'articolo 6 della Convenzione, in particolare del principio della pubblicità delle udienze (tra le tante, ordinanza Corte d'appello di Genova 08/01/2015).

A fondamento delle dedotte censure il rimettente richiama la sentenza della Corte europea del 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, secondo la quale nel procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter del TUF la severità delle sanzioni previste e le misure comminate dalla Commissione, incidenti pesantemente sull'onorabilità professionale e sulla reputazione morale di coloro che ne erano stati investiti, erano tali da rivestire carattere afflittivo equivalente a una sanzione penale e, quindi, da richiedere una pubblica disamina degli addebiti. (sentenza "*Engel e altri c. Paesi Bassi*", 8 giugno 1976, ribadita dalla citata sentenza *Grande Stevens e altri c. Italia* e dalla sentenza 20.05.14 *Niskanen c. Finlandia*).

**La Corte costituzionale non ha, al momento, fissato l'udienza di discussione.**

E' importante segnalare che, successivamente alla proposizione della questione in esame, l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 ha modificato il decreto legislativo n. 58 del 1998. Il nuovo testo dell'articolo 195 prevede l'oralità e la pubblicità già nella prima fase del procedimento sanzionatorio e ammette il ricorso alla corte d'appello avverso il provvedimento che applica la sanzione. L'opposizione viene discussa in pubblica udienza. In via transitoria si prevede che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche".

PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

3.2.3.2. **Procedimento di riesame misure cautelari personali - Codice di procedura penale**

Il Tribunale di Lecce, con tre ordinanze del 19 giugno 2015 e 29 agosto 2015, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 309, ottavo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione, nella parte in cui non consente che il procedimento incidentale di riesame delle misure cautelari personali (custodia cautelare in carcere applicata nella fase delle indagini preliminari), si svolga, su istanza degli interessati, nella forma dell'udienza pubblica.

A giudizio del remittente nel procedimento di specie, la procedura camerale non assicurerebbe all'interessato la tutela giurisdizionale prevista dalla Costituzione, attraverso un giusto processo, in violazione dell'articolo 6 Cedu, quale norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 117 Cost. Richiama al riguardo le sentenze della Corte costituzionale nn. 97 e 109 del 2015 che si sarebbero conformate al principio di pubblicità della causa sancito dall'articolo 6 della (non è stata fissata l'udienza).

Si evidenzia che la giurisprudenza della Corte europea sulla procedura prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, della Cedu, a tutela della libertà personale della persona arrestata (e cioè il ricorso ad un tribunale affinché sia valutata entro breve termine la legittimità della detenzione), non richiede necessariamente l'applicazione delle stesse garanzie stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1, per il procedimento penale, ed in particolare il requisito dello svolgimento di una pubblica udienza, con la conseguenza che, se è vero che la procedura sulla libertà personale ha natura giudiziaria e deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, non deve però necessariamente attuarsi attraverso una pubblica udienza (*Reinprecht c. Austria*, 15 novembre 2005). In particolare la Corte ha affermato che l'articolo 5, paragrafo 4, contiene specifiche garanzie processuali in materia di privazione della libertà personale che vanno distinte da quelle accordate dall'articolo 6, di tal che la prima norma si pone come *lex specialis* rispetto alla seconda.

3.2.4. **Retroattività in materia di sanzioni amministrative - Principi dell'equo processo e di legalità (articoli 6 e 7)**

3.2.4.1. **Sanzioni interdittive previste dalla legislazione in materia di fonti rinnovabili**

Ancora pendenti dinanzi alla Corte costituzionale due questioni di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina recata dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrambe sollevate dal Consiglio di Stato con ordinanze del 2014.

Con la prima questione si dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 43 nella parte in cui dispone la sanzione interdittiva dell'esclusione dalla concessione degli incentivi per dieci anni,

*PARTI SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

decorrenti dalla data dell'accertamento, a carico di quegli impianti di produzione di energia da fotovoltaico, i cui lavori di installazione non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010 (ex multis). Secondo i giudici remittenti, la norma disporrebbe una sanzione afflittiva, non pecuniaria, di tipo interdittivo, con effetti retroattivi in quanto si applicherebbe ad illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che la prevede, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla disciplina della sanzione penale in senso stretto (Corte costituzionale sent. n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010), con conseguente necessità di rispettare i principi di riserva di legge, tassatività e irretroattività, così come affermato in più occasione dalla Corte Edu anche con riferimento all'articolo 7 della (ex multis sentenza Grande Stevens del 4.3.2014).

La seconda questione (Ordinanza 27/08/2014) investe l'articolo 23 del citato decreto legislativo, nella parte in cui stabilisce che non hanno titolo a percepire gli incentivi i soggetti per i quali sia accertato che hanno fornito dati e documenti non veritieri, o reso dichiarazioni mendaci, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi. Secondo il Consiglio di Stato l'articolo 23 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 avrebbe introdotto una sanzione interdittiva, non pecuniaria, senza graduarne l'applicazione nel rispetto delle modalità predeterminate dalla suddetta legge, in tal modo violando il principio di ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa poiché nello specifico settore delle sanzioni amministrative deve essere osservato, nella fase applicativa, il principio di proporzionalità, il quale impone che la misura sia idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto rispetto allo scopo perseguito, attribuendo all'autorità amministrativa un potere discrezionale in grado di individualizzare la sanzione modulandone l'entità alla luce della tipologia e della gravità della violazione, nonché dell'intensità dell'elemento soggettivo. **Entrambe le questioni saranno esaminate dalla Corte costituzionale all'udienza del 21 febbraio 2017.**

### 3.3. Principio di legalità

#### 3.3.1. Retroattività della legge più favorevole all'autore dell'illecito amministrativo

Alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo per qualificare una sanzione come una pena ai sensi dell'articolo 7 della Cedu (cfr. sentenza *Grande Stevens c. Italia* del 4 marzo 2014), il Tribunale di Como ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicazione del principio di

*PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

retroattività della legge successiva più favorevole all'autore dell'illecito amministrativo (**ordinanza del 27 marzo 2015**)<sup>97</sup>.

La norma censurata stabilisce che *“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”*

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice remittente - nell'ambito di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione con la quale è stata irrogata la cosiddetta “maxi sanzione per il lavoro nero” prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 - si pone il problema dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più mite per successiva occupazione regolare, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata violerebbe il criterio di uguaglianza e ragionevolezza atteso che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, risultante dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato dalla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

L'ordinanza sarà esaminata dalla Corte costituzionale all'udienza del 6 luglio 2016.

### 3.3.2. Confisca per equivalente - T.U. in materia di intermediazione finanziaria

E' altresì pendente la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) e dell'articolo 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), relativa all'applicazione della confisca per equivalente alle violazioni commesse prima della loro depenalizzazione, sollevata dalla Corte di cassazione con plurime ordinanze (cfr. **ordinanza del 14 settembre 2015**) nella parte in cui il citato articolo prevede che la confisca per equivalente, introdotta dal citato articolo 9 della legge n. 62 del 2005, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito<sup>98</sup>.

<sup>97</sup> Analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Cassino (con ordinanza del 16 novembre 2015). Non è fissata l'udienza di discussione.

<sup>98</sup> L'articolo 187-*sexies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, similmente a quanto previsto dall'articolo 187 (che disciplina la confisca in relazione alle fattispecie criminose), prevede un'ipotesi di confisca speciale, caratterizzata dalla sua obbligatorietà, riguardante il prodotto o il profitto degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis*) e di manipolazione del mercato (articolo 187-*ter*), e dei beni utilizzati per commetterli. Qualora non sia possibile eseguire la confisca su detti beni, la stessa può avere ad oggetto beni o altre utilità di valore equivalente appartenenti ad una delle persone cui è stata applicata la

PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

La questione è stata sollevata nell'ambito del giudizio sulla legittimità delle sentenze con le quali la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'opposizione all'applicazione, da parte della CONSOB, della sanzione pecuniaria e della confisca per equivalente a carico dei ricorrenti, per abuso di informazioni privilegiate, comminata, secondo gli opposenti, in violazione dei principi di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative. La Corte di cassazione, sulla base della sostanziale mancanza di pericolosità e pertinenza con il reato dei beni soggetti a confisca, riconosce il contenuto sostanzialmente afflittivo della confisca per equivalente, tipico delle sanzioni penali, "essendo diretta a privare il sanzionato di qualsiasi beneficio economico derivante dal comportamento criminoso, aggredendo anche beni manchevoli del carattere della pericolosità e della pertinenza con l'illecito stesso", ed invoca i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo per qualificare una sanzione come una pena ai sensi dell'articolo 7 (cfr. sentenza *Grande Stevens c. Italia* del 4 marzo 2014). **La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udienza del 24 gennaio 2017.**

Degna di rilievo per l'applicazione della nozione di sanzione penale quale risultante dalla giurisprudenza della Corte Edu è la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma quarto, della legge n. 87 del 1953 nella parte in cui, nel prevedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, limita il proprio ambito applicativo alle sanzioni qualificate come penali nell'ordinamento interno. E' stato pertanto rimesso alla Corte lo scrutinio della compatibilità costituzionale dell'omessa estensione alle sentenze con le quali siano state inflitte sanzioni amministrative qualificabili come "penali" alla stregua della giurisprudenza europea (nella specie: sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 153 del 2014 della Corte costituzionale). **La questione, sollevata dal Tribunale di Como con ordinanza del 4 febbraio 2015, sarà esaminata dalla Corte all'udienza del 10 gennaio 2017.**

### 3.4. Principio del "ne bis in idem" (articolo 4, Protocollo 7 Cedu)

#### 3.4.1. Il doppio binario sanzionatorio nel Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria

Sul delicato tema del "doppio binario sanzionatorio" nella disciplina recata dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) e dell'impatto della sentenza *Grande Stevens c. Italia* sulla disciplina nazionale, ampiamente affrontato nella Relazione al

---

sanzione amministrativa. L'articolo 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 ne prevede l'applicabilità anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

*PARTI SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

Parlamento per l'anno 2014,<sup>99</sup> ed aggiornato in questa sede (*infra*, parte I, capitolo III, par. 1.1.4) è da registrare la novità costituita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2016 con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme in materia di intermediazione finanziaria, relativamente alle ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, sollevate per violazione del *ne bis in idem*, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul doppio regime sanzionatorio, amministrativo e penale.

Altre tre questioni sollevate in materia nel corso del 2015 dalla Corte di cassazione (ordinanza del 15 gennaio 2015 - reg. ord. n. 38 del 2015 e ordinanza del 21 gennaio 2015 della Sezione tributaria - reg. ord. n. 52 del 2015) sono state parimenti dichiarate inammissibili.

Le questioni riguardavano la legittimità costituzionale dell'articolo 187-bis, comma 1 (trattamento sanzionatorio dell'abuso di informazioni privilegiate nell'attività di intermediazione finanziaria) e 187-ter, comma 1 (trattamento sanzionatorio manipolazione del mercato), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui nel far "salve le sanzioni penali" consentirebbero, per lo stesso fatto, il cumulo della sanzione penale e di quella amministrativa in violazione dei principi della.

La sentenza della Corte costituzionale sarà oggetto di trattazione nella prossima relazione al Parlamento.

#### 3.4.2. Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria

Ncn risulta ancora depositata, sebbene la questione sia stata discussa all'udienza dell'8 marzo 2016, la pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p. in relazione all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sollevata dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 21 aprile 2015, con riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 4, Protocollo 7, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze 4 marzo 2014, *Granac Stevens c. Italia*, e 20 maggio 2014, *Nikane c. Finlandia*, secondo la quale qualora nei confronti di un soggetto sono state comminate sanzioni amministrative ed esse siano divenute definitive, l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio del *ne bis in idem*.

Anche per questa sentenza si riserva la trattazione nella prossima relazione al Parlamento.

#### 3.4.3. Il principio del *ne bis in idem* sotto il profilo del divieto di doppio giudizio

In materia, si segnala la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p. sui limiti all'applicazione del principio del *ne bis in idem* relativamente al procedimento penale cd. *Eternit bis*, sollevata dal Tribunale di Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015, con riferimento

<sup>99</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pagg.

PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 4, Protocollo 7 della Convenzione, nella parte in cui limita l'applicazione del principio del *ne bis in idem* all'esistenza del medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo fatto storico.

La questione sorge nel corso dell'udienza preliminare del procedimento penale a carico del responsabile del Gruppo Eternit S.p.a., imputato per aver cagionato la morte di 258 persone, nei confronti del quale è stato richiesto il proscioglimento ai sensi dell'articolo 649 c.p.p. per essere già stato processato e giudicato, con sentenze divenute definitive, nel procedimento penale principale conclusosi con il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati in quella sede contestati, relativamente a fatti ritenuti i medesimi oggetto dell'odierno processo, pur se allora diversamente qualificati (omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro dichiarato estinto con sentenza del 3 giugno 2013 e disastro doloso dichiarato estinto per prescrizione con sentenza del 19 novembre 2014). Evidenzia il rimettente che anche nel primo processo veniva in rilievo la qualità dell'imputato di effettivo responsabile della gestione delle società del Gruppo Eternit; i fatti risultavano commessi negli stessi luoghi e nei medesimi periodi; entrambe le condotte omissive in quella sede contestante erano aggravate dalla malattia e dal decesso di circa 2.000 persone, in conseguenza dell'esposizione ad amianto, e 186 di esse sono indicate quali vittime anche nell'attuale processo.

Il divieto di doppio giudizio sancito dall'articolo 649 c.p.p. ha, nell'ordinamento processuale italiano, un ambito di applicazione limitato ai casi in cui si riscontri la coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni giuridici tutelati, non operando invece in presenza del mero accertamento della coincidenza dei fatti storici oggetto delle successive e differenti imputazioni che siano state formalizzate ed esaminate in due distinti procedimenti.

In sede europea, viceversa, a partire dalla sentenza del 10 febbraio 2009, *Serguei Zolotukhine c. Russia*, la Corte europea ha reiteratamente affermato che la preclusione prevista dall'articolo 4, Protocollo 7 Cedu scatta allorché il secondo processo sia fondato su fatti identici o fatti sostanzialmente uguali rispetto a quelli che già furono oggetto del processo conclusosi con condanna divenuta definitiva. Non si tratta di verificare se vi sia coincidenza tra gli elementi costitutivi degli illeciti, ma se vi sia sovrapposibilità tra i fatti oggetto, rispettivamente, della prima e della seconda contestazione, perché riconducibili alla inedita condotta (sentenze 23 giugno 2015 *Butnaru et Bejan-Piser c. Romania* e 3 marzo 2014 *Grande Stevens c. Italia*).

Constatata l'impossibilità di interpretare in maniera conforme al principio sancito dalla Corte europea la norma nazionale, sarebbe violato il parametro interposto di cui all'articolo 4, Protocollo 7 Cedu, sul principio del "*ne bis in idem*" per l'applicazione del quale la Corte europea ha

*PARTI SECONDA - I. L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

adottato un criterio storico-naturalistico, anziché analizzare il fatto storico alla luce della fattispecie astratta. La Corte esaminerà la questione il **31 maggio 2016**.

**3.5. Diritto alla vita privata e familiare. Rapporti del minore con l'ex partner del genitore biologico (articolo 8)**

La Corte d'Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 337-ter del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto l'interesse del minore a conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico, in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31, e 117 Cost., nonché all'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu (ordinanza del 31 agosto 2015). A giudizio del rimettente la norma viola innanzitutto l'articolo 2 Cost. - che ricomprende tra le formazioni sociali anche le famiglie di fatto, incluse quelle riguardanti coppie formate da persone dello stesso sesso - sotto il profilo della mancata tutela del rapporto tra il minore e l'ex partner del genitore biologico del minore. In secondo luogo, appare in conflitto con il principio di ragionevolezza e con il diritto del minore ad una famiglia (articoli 2, 30 e 31 Cost.), ed in particolare a mantenere rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico, compresi i casi di famiglie omo-genitoriali, violando, di conseguenza, il parametro interposto di cui all'articolo 8 della Convenzione, come interpretato in modo costante dalla Corte europea in materia di riconoscimento del diritto dei genitori e dei figli, nonché di altri soggetti uniti da relazioni familiari di fatto, a mantenere stabili relazioni, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, avuto riguardo sempre al preminente interesse del minore (cfr. sul punto Corte europea: *Marckx c. Belgium* del 13.06.1979, *Keegan c. Irlanda* del 26.05.1994, *X.Y. e Z. c. Regno Unito* del 22.04.1997, *Moretti e Benedetti c. Italia* del 27.04.2010).

La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udienza del **4 ottobre 2016**.

**3.6. Principio di non discriminazione (articolo 14) - In materia di prestazioni sociali**

La questione della legittimità costituzionale dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno di maternità alla cittadinanza italiana o alla titolarità del permesso CE per lungo soggiorno è stata sollevata dal Tribunale di Bergamo (ordinanze n. 202/2015 e nn. 56 e 57 del 2016). Secondo la giurisprudenza della Corte europea tra i diritti patrimoniali tutelati dall'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, si intendono anche le prestazioni sociali, comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi, e che per tali diritti **vige il divieto di discriminazione** di cui all'articolo 14 della Convenzione (in tal senso, con riferimento all'assegno di invalidità civile, cfr. sentenza 26 febbraio 1993 in causa *Salesi c. Italia*; sentenza 30 settembre 2003 in causa *Koua Poirrez c. Francia*). Tali principi devono trovare attuazione in materia di prestazioni sociali, anche non contributive, senza porre alcuna discriminazione in ragione della

*PARTI SECONDA - I. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

nazionalità delle persone. Discriminazione che ricorre ogniqualvolta un dato trattamento non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole. L'articolo 74 censurato, ponendo come requisito per la fruizione dell'assegno di maternità il possesso della cittadinanza italiana o l'essere titolare di carta di soggiorno (ora permesso CE per lungo soggiorno), ha portata restrittiva e non manifestamente ragionevole, introducendo un trattamento differenziato basato solo sul dato temporale di durata della residenza rispetto ad alcune categorie di stranieri extracomunitari, senza prendere in considerazione la condizione di grave bisogno della persona soggiornante, legalmente autorizzata. Non è fissata l'udienza di discussione.

**3.7. Diritto al rispetto della proprietà (articolo 1, Protocollo 1, Cedu ) - Regime dei "beni stimati"**

Si segnala, per la sua peculiarità, la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Massa con riferimento all'articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35, in materia di cave e torbiere, nella parte in cui include nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara<sup>100</sup> i "Beni stimati" di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751<sup>101</sup>.

A giudizio del rimettente la qualificazione dei c.d. "beni stimati", nell'ambito del patrimonio indisponibile comunale avrebbe natura sostanzialmente espropriativa di beni ritenuti di proprietà privata, realizzata senza la previsione di alcun indennizzo, con ciò violando, in particolare gli articoli 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo 1 della Corte europea, la quale ha stabilito, in proposito, il principio secondo cui, ai fini del rispetto del diritto fondamentale alla proprietà, l'espropriazione può essere disposta solo

<sup>100</sup> Attualmente i Comuni di Carrara e Massa gestiscono le attività estrattive del marmo con due differenti regimi: gli agri marmiferi per i quali percepiscono il contributo regionale ed il canone concessorio; i beni stimati per i quali percepiscono solo il contributo regionale. La distinzione di regime è dovuta all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, che aveva attribuito in concessione perpetua i beni stimati. Su circa 81 cave attive nei bacini marmiferi del Comune di Carrara, solo 29 sono in regime di agro marmifero comunale, cioè interamente pubblico, mentre delle rimanenti 52, 8 sono totalmente in regime di bene stimato e 44 hanno quote variabili da 3-5% fino ad oltre metà.

<sup>101</sup> La disposizione censurata prevede che: "Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni stimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione di tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti". L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale è sottoposto a concessione di durata non superiore a 25 anni, rilasciata previa procedura di gara. Le autorizzazioni delle concessioni in essere proseguono fino alla scadenza stabilita o, in mancanza del termine, dopo 7 anni dall'entrata in vigore della legge. Per l'estrazione del materiale il concessionario versa al Comune un contributo di estrazione ed il canone concessorio è determinato in sede di gara. Al fine di evitare uno sperequato beneficio del concessionario subentrante il valore dell'avviamento aziendale e quello dei beni non ammortizzati sono individuati al momento della gara, per l'indennizzo al concessionario uscente.

*PARTE SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

per la realizzazione di una utilità sociale e dietro pagamento di un indennizzo commisurato al valore venale del bene (cfr. Corte europea, GC, 29 marzo 2006, *Scordino e altri c. Italia*). La norma impugnata, al contrario, realizzerebbe l'espropriazione di fatto dei beni stimati senza indicazione alcuna delle ragioni di utilità sociale che intende realizzare e senza alcuna previsione di indennizzo.

Si ricorda, in tema, una risalente sentenza (n. 488 del 1995) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 104 del 1995, sollevata perché, prescrivendo la temporaneità e l'onerosità delle concessioni non rispettava i diritti di concessione perpetua spettanti ai concessionari in base all'editto del 1751. In tale sentenza la Corte aveva osservato come la normativa preunitaria del 1751, improntata a schemi privatistici, fosse incompatibile con i principi di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 di natura pubblicistica, in quanto l'una basata sulla perpetuità della concessione, gli altri, sul principio di temporaneità applicabile alle cave in regime di concessione, in ragione del perseguimento di fini di utilità generale. La Corte ha aggiunto, inoltre, che alla luce dell'ordinamento costituzionale occorre valutare un altro interesse generale con il quale la prosecuzione delle attività estrattive deve armonizzarsi, cioè l'interesse alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente: per la tutela di questo interesse generale, la legge n. 1097 del 1971, con norma avente valore di principio ha riconosciuto e fatta "salva, per tutta la materia afferente le cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative" (articolo 3, terzo comma). Per quanto riguarda gli effetti sui rapporti pendenti, costituiti come perpetui dalla legislazione estense, l'efficacia immediata della nuova legge è apparsa ragionevole per la denunciata degenerazione della perpetuità. Non è stato, invece, preso in considerazione il limite dell'obbligo di indennizzo, posto che la regola della temporaneità anche dei rapporti pendenti non comporta revoca, ma rinnovo della concessione in favore del medesimo concessionario.

**L'ordinanza è iscritta al n. 96/2016 del ruolo della Corte costituzionale e non è stata fissata l'udienza di discussione.**

### 3.8. **Obbligo di conformazione a carico degli Stati (articolo 46)**

Le questioni di legittimità che assumono come parametro l'articolo 46 della Convenzione nascono dall'assenza nell'ordinamento di un apposito rimedio destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi a quanto statuito in decisioni definitive della Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte di una decisione definitiva dei giudici nazionali. Sorge per lo Stato l'obbligo di riparare tale violazione adottando le misure generali e/o individuali necessarie. La finalità di tali misure è quella della "restitutio in integrum" in favore dell'interessato.

*PARTI SECONDA - L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA*

Il precedente è rappresentato dalla questione esaminata dalla Corte costituzionale nel giudizio sull'articolo 630 c.p.p. (casi di revisione) censurato nella parte in cui non prevedeva la rinnovazione del processo, in caso di contrasto della sentenza o del decreto penale di condanna con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'articolo 6 della Cedu. Con la sentenza n. 113 del 2011 la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale riconoscendo che l'interessato doveva beneficiare del riesame delle proprie ragioni, con l'eliminazione dei vizi procedurali accertati. Nella citata sentenza n. 113 la Corte ha affermato che *"Il legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina - recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto - il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine di decadenza per la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza della Corte europea"*.

La questione pendente riguarda il sistema processuale amministrativo, che secondo il rimettente non contempla tra i casi di revocazione quella che si renda necessaria per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea (*Staibano e Mottola*, sentenza del 4 febbraio 2014, ricorsi n. 29907 e n. 29932 del 2007). Secondo la Corte europea l'applicazione della disciplina transitoria sul riparto di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non realizzando il giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati, ha privato i ricorrenti del diritto di accesso ad un tribunale con violazione dell'articolo 6 della Cedu e dell'articolo 1, Protocollo 1. Con l'**ordinanza del 4 marzo 2015** il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 106 del Codice del processo amministrativo e degli articoli 395 e 396 c.p.p., in relazione agli articoli 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

II. IL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA DI TUTELA DEI DIRITTI GARANTITI DALLA  
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO